



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 49

DEL 14/04/2011

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie del dipendente Lutri Daniele, nato a Tripoli (Libia) l'8/03/1959, con effetto dall'1/05/2011.

IL CAPO SETTORE

Vista l'istanza prot. n° 9863 del 12/04/2011 con la quale il dipendente Lutri Daniele, nato a Tripoli (Libia) l'8/03/1959, comunica le proprie dimissioni per motivi personali con effetto dall'1/05/2011;

Visto il fascicolo personale del predetto dipendente, da cui risulta che lo stesso trovasi nella seguente posizione:

- ◆ di aver prestato il seguente servizio a tempo pieno -periodo indeterminato presso il Comune di Scicli:
 - dal 27/04/1992 al 31/12/1997, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni, 3^a q.f.;
 - dal 01/01/1998 al 31/03/1999, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni, cat. A/2;
 - dal 01/04/1999 al 31/12/1999, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni, cat. A/3;
 - dal 01/01/2000 all'8/01/2003, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni, cat. A/4;
 - dal 09/01/2003 al 22/01/2004, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni cimitero, cat. A/4;
 - dal 23/01/2004 al 30/04/2010, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni cimitero, cat. A/5;
 - dall'1/08/2010 ad oggi, in qualità di addetto pulizie e manutenzioni cimitero, cat. A/5;

◆ di essere iscritto all'I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.-I.N.A.D.E.L.) regolarmente dalla data di assunzione;
Visto l'attestato rilasciato dalla Prefettura di Ragusa nel quale si attesta che il dipendente Lutri Daniele è regolarmente iscritto nell'elenco dei profughi di guerra di questa provincia ai sensi e per gli effetti della legge n° 1117 del 04/07/1956;

Vista la propria determinazione n° 95 del 24/03/2003 con la quale al dipendente è stato concesso il beneficio dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n° 336;

Vista la propria determinazione n° 42 del 28/04/2010 con la quale al predetto dipendente è stato concesso un periodo di aspettativa per motivi familiari a far data dall'1/05/2010 e fino al 31/07/2010, senza retribuzione, senza decorrenza dell'anzianità e senza che tale periodo sia utile ai fini previdenziali;

Ritenuto, quindi, opportuno prendere atto della cessazione dal servizio per dimissioni del predetto dipendente;

Visto l'art. 2 della Legge 24 maggio 1970, N° 336, che stabilisce che ai dipendenti profughi di guerra, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, a loro richiesta, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta;

Visto l'art. 12 del C.C.N.L. stipulato il 09/05/2006, il quale stabilisce

- al comma 4 che "La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla

retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito”;

- al comma 5 “E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia dall’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4”;

Considerato che alla data di collocamento a riposo il dipendente avrà un’anzianità contributiva con iscrizione I.N.P.D.A.P. di anni 28 e giorni 23, utili a pensione, di cui anni 8, mesi 3 e giorni 28 di ricongiunzione ai sensi della legge n° 29/79, giusta determinazione I.N.P.D.A.P. n° RG19920150 dell’11/06/1999 e mesi 11 e giorni 21 per il computo del servizio militare di leva per il periodo dal 12/10/1978 al 02/10/1979, giusta nota I.N.P.D.A.P. prot. n° 6306 del 19/08/1998;

Viste le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di prendere atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie con effetto dal 01/05/2011 del dipendente a tempo indeterminato sig. Lutri Daniele, nato a Tripoli (Libia) l’8/03/1959, in servizio presso questo Comune in qualità di addetto pulizie e manutenzioni cimitero, cat. A/5;
2. Di attribuire al predetto dipendente all’atto della cessazione dal servizio il beneficio di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 maggio 1970, n° 336, corrispondente al 7,50% per n° 3 aumenti periodici del 2,50% spettanti pari ad € 1.451,47, compreso rateo 13[^], ai soli fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita;
3. Di risolvere il rapporto di lavoro con il consenso delle parti e pertanto non procedere al recupero del mancato preavviso ai sensi dell’art. 12, comma 5, del C.C.N.L. stipulato il 09/05/2006;
4. Di demandare al Servizio Gestione Giuridica del Personale tutti gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
5. Di trasmettere copia della presente al lavoratore interessato, al Capo Settore Finanze, al Segretario Comunale e ai servizi gestione giuridica ed economica del personale.

IL CAPO SETTORE
